

Disponibili le risposte ai quesiti sul deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese

Sul sito di XBRL Italia disponibili i documenti con le risposte alle domande formulate dai partecipanti a Unioncamere e Infocamere in merito al deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese.

E' inoltre disponibile la guida aggiornata di Unioncamere per il deposito dei bilanci ESEF.

Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i modelli di relazione aggiornati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2021. I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei

conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I modelli di relazione, il cui aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi all'esercizio 2021, sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Consiglio di gestione approva le modifiche ai documenti su cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Va accolta con favore la recente modifica apportata con il Decreto “Milleproroghe” all’art. 6 del Decreto “Liquidità”, tramite cui, in relazione alle nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, viene nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e di scioglimento della società. Ma questa modifica non esclude la necessità di effettuare comunque valutazioni ragionevoli e prudenti. È l’indicazione che emerge dal documento “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”, redatto dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionali dei Commercialisti.

Commercialisti: prorogare di 180 giorni l’approvazione dei bilanci

Prorogare il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci societari chiusi al

31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti contenuta in una missiva inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, dai tre Commissari straordinari della categoria Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. La proroga, sottolineano, sarebbe "in analogia a quanto disposto per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020 dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

Disponibile la checklist Assirevi 2021 per la nota dei bilanci IAS/IFRS

Pubblicata la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e la lista di controllo relativa all'informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità.

Bilancio 2021 in base al codice civile e bilancio consolidato ex D.Lgs. n. 127/91: Assirevi pubblica le check list di controllo

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) rende noto di aver pubblicato la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile e la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127).

Le liste sono state aggiornate da Assirevi, in particolar modo, per tenere conto dell'informativa prevista dal Documento Interpretativo n. 9 pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità conseguente all'estensione, disposta dalla Legge di bilancio 2022, delle disposizioni inizialmente introdotte dall'articolo 60 della Legge n.126 in materia di sospensione degli ammortamenti.

La lista di controllo si modifica, inoltre, per la rimozione delle informative previste per i bilanci 2020 da parte dei Documenti Interpretativi dell'Organismo Italiano di Contabilità n. 4, 5, 6 ed 8, a causa del superamento dei provvedimenti normativi sui quali gli stessi si basavano. (link al sito <https://www.fondazioneoic.eu/>)

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti

nel processo di redazione del bilancio.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile n. 34 sui ricavi

L'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha posto in consultazione la bozza del principio contabile n.34 sui ricavi (Link esterno del sito della Organismo Italiano di Contabilità: <https://www.fondazioneoic.eu/>)

Il nuovo standard prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l'OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce "A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

La principale novità del nuovo principio contabile riguarda l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle "unità elementari di contabilizzazione".

Società non quotate, completato l'aggiornamento del documento di lavoro “Verbali del Collegio sindacale”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”. Si tratta di una rielaborazione approfondita del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili, come è noto, dal 1° gennaio 2021.

Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i verbali aggiornati del collegio sindacale delle non quotate

In vista dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili pubblica un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del

documento pubblicato nell'aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 9 (sospensione facoltativa ammortamenti prevista dal Decreto Agosto)

Al termine del due process statutariamente previsto, l'OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 "Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti".

Il documento, nella versione definitiva, analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con mod. dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire

l'informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

Revisione legale. On line la VI edizione del documento CNDCEC-FNC sulla relazione unitaria di controllo societario

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la sesta edizione del documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" (Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020). Si tratta di uno strumento operativo, costantemente aggiornato e di immediata fruizione, utile per tutti i commercialisti chiamati ad esprimere a breve le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Sospensione ammortamenti nei Bilanci 2020. L'OIC pubblica in bozza documento interpretativo

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti".

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge -, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Bonus fiscali. L'OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulle modalità di contabilizzazione

L'OIC pubblica in consultazione la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali. La

comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi".

I bonus fiscali oggetto comunicazione sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77, cd. Decreto Rilancio, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd. Superbonus 110% disciplinato dall'articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio.

I Commercialisti pubblicano online il volume "Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore"

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online "Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore". Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No

Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

OIC pubblica in consultazione documento interpretativo delle disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

l'Oic con il documento Interpretativo n. 8 – Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” , pubblicato in bozza, analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal citato comma 2 dell’articolo 38-quater del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio). Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Commercialisti, positiva risposta Mef su prima nomina revisori

Miani: "La risposta all'interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società"

"La risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all'interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma".

E' quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

Nell'interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l'interpretazione in sede applicativa dell'[articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio](#) di quest'anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d'impresa del 2019.

Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo *medio tempore*”.

“La risposta del Mef – sostiene Miani – chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51-bis”.

Dell’argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca [**“Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”**](#), diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 ottobre 2020)

OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza di comunicazione "Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali", emanata anche in relazione alla pandemia da Covid 19.

Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la

norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma "interpretata" prevede "che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie".

Enti del Terzo settore: approvati i nuovi schemi di bilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla

redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. In pratica, la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021.

L'OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali"

Il principio contabile nazionale OIC 33 ([link esterno al sito web della fondazione OIC](#)) disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.).

Revisione legale dei conti. Dal Consiglio nazionale dei

commercialisti la relazione unitaria di controllo societario

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura.

Titolo
Destinatari
Premessa
Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
 B1 – Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
 B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
 B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Data
Sede
Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche
Firme

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento "[La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti](#)". Nel testo, giunto alla sua quarta edizione, si è aggiornata la versione dell'anno precedente per tenere conto delle novità normative (in specie il primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e delle circostanze legate all'emergenza Coronavirus.

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto in questa edizione del documento conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e

integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l'ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

“Questo documento – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – arriva in un momento drammatico per il nostro Paese, nel quale il Consiglio nazionale si sta impegnando per essere al fianco delle strutture territoriali della categoria e degli iscritti e per fornire alla politica proposte con le quali provare a evitare a imprese e professioni crisi di liquidità insostenibili. Il documento sulla relazione unitaria che pubblichiamo in questi giorni è la testimonianza che la struttura del Consiglio nazionale continua a produrre materiale utile allo svolgimento del lavoro dei nostri colleghi, tanto più utile, ci auguriamo, in questo momento così difficile”.

“In questo momento di enorme difficoltà e pericolo per il nostro Paese – aggiunge il Consigliere delegato alla materia, Raffaele Marcello – durante il pieno operare dell'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, il Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque opportuno congedare questo documento, di particolare utilità ai sindaci-revisori italiani. Essi si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e a dare un giudizio sul bilancio che ‘soffre’ delle

peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento. Speriamo che questo strumento sia utile, come tutti quelli che lo hanno preceduto, per tutti i professionisti italiani”

(Cfr. comunicato pubblicato su “Press – Professione Economica e Sistema Sociale – testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)”).

[Link al testo della “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”](http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf) (Link sito:

http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf

Deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. Le prime indicazioni dei Commercialisti

Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

In un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale (link al sito <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/>) della categoria le possibili soluzioni alle complicazioni che potrebbero emergere.

Oic adopter. Estesa all'esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

“Le disposizioni di cui all’art. 20-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l’esercizio 2019”. Questo è quanto prevede il Decreto Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019

Si ricorda che l’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che le società, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In pratica, il decreto proroga la disposizione “transitoria” che concede agli Oic adopter la facoltà di derogare al

criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell'attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l'esercizio 2019.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali"

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali". L'obiettivo del nuovo OIC, ora in bozza per commenti, è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

L'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo esteso a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica

L'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, viene esteso dal Decreto Crescita a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

Nell'articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 ('Decreto crescita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare

Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: per le imprese con bilancio abbreviato ammessa la pubblicazione online

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), con l’intento di garantire una

maggior trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, ha disciplinato il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, gli adempimenti informativi spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. In particolare, l'articolo 1, commi da 125 a 129, della citata legge 124/2017, ha stabilito nuovi obblighi relativi a sovvenzioni o contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate in capo alle seguenti categorie di soggetti: associazioni, fondazioni, Onlus; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri; imprese. Ora, sulla complessa materia interviene l'articolo 35 del "Decreto crescita".

Bilanci 2018. Pronta la nuova tassonomia XBRL

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019 il MISE informa che è disponibile, dal giorno 23 novembre 2018 nel sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

Il Consiglio e la Fondazione

Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento sulla contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate



Dopo aver fornito una breve e generale descrizione del fenomeno della fiscalità differita, lo studio fa chiarezza sulla disciplina contabile relativa all'iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, soffermandosi sulle modalità operative di rilevazione, di riassorbimento (negli esercizi futuri) e di eliminazione ("storno") nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri, in base a quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento.

La redazione del bilancio di esercizio trova le sue fonti normative negli articoli del Codice Civile e nei principi contabili nazionali (OIC), nonché nei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società che sono obbligate o che esercitano la facoltà di applicazione (ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005). La determinazione della base imponibile, invece, deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale prevista, in via prioritaria, dal D.P.R. n. 917/1986 (di seguito anche *"Testo Unico delle Imposte sui Redditi"* o *"TUIR"*), la quale presenta finalità differenti rispetto alle regole civilistiche di preparazione e redazione del bilancio di esercizio. Nel TUIR è esplicitamente previsto che, per le imprese in contabilità ordinaria, la determinazione del reddito di impresa deve avvenire applicando il principio di derivazione (art. 83 del TUIR), in base al quale le valutazioni effettuate

per la redazione del conto economico rilevano autonomamente anche ai fini fiscali, salvo che le norme del TUIR non prevedano deducibilità differenti.

Le eventuali divergenze che emergono dall'applicazione della normativa civilistica per la redazione del bilancio di esercizio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile fanno venir meno la coincidenza tra il risultato ante imposte e il reddito imponibile, con la conseguente determinazione del debito di imposta su una base imponibile differente rispetto al risultato civilistico di bilancio.

La contabilizzazione delle imposte sul reddito secondo il criterio dell'esigibilità, ossia imputando a conto economico le imposte determinate in base alla normativa fiscale, non permetterebbe di rispettare la competenza economica. Al fine di superare tale limite, il legislatore impone di rilevare, oltre alle imposte correnti espressive del debito di imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa, anche le imposte di competenza economica (civilistica) relative agli esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate), e all'esercizio in corso ma che diverranno esigibili in esercizi futuri (imposte differite).

In tal modo, la somma algebrica operata in conto economico tra le imposte correnti, quelle anticipate e quelle differite consentirebbe di rispettare il principio della competenza economica (almeno con riferimento alle differenze temporanee tra normativa di bilancio e quella fiscale).

Il documento completo è disponibile *online* sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).